

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, TATARELLA, BERSELLI, CARADONNA, LO PORTO, MACERATINI, MARTINAT, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PARLATO, POLI BORTONE, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Delega al Governo per la riliquidazione delle pensioni e per la soppressione delle « pensioni d'annata » nel settore pubblico

Presentata il 25 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo cinque anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 21 aprile 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui, per i magistrati ordinari, amministrativi contabili, militari, nonché per i procuratori ed avvocati dello Stato collocati in quiescenza, anteriormente al 1° luglio 1985, non viene disposta la riliquidazione delle rispettive pensioni, il MSI-destra nazionale torna ad occuparsi della grave crisi che attraversa il sistema previdenziale italiano per tutelare coloro i quali da tale sentenza, pur avendone il diritto, non sono stati presi in considerazione.

In altre parole, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità di una delle

tante « pensioni d'annata » che costellano il nostro sistema. Questa declaratoria concerne, per usare una forma sintetica, la categoria dei « magistrati » i quali hanno fatto trionfare un principio di palmare evidenza, ponendo lo Stato di fronte alle proprie responsabilità per quella errata visione ed assurda applicazione del trattamento pensionistico frazionato nei tanti recinti delle pensioni d'annata, concettualmente antiggiuridiche e specialmente ingiuste.

La richiamata sentenza della Corte costituzionale trae origine da due ordinanze della Corte dei conti a sezioni unite (del 5 giugno 1985 e 1° ottobre 1986).

Con la prima, la Corte dei conti chiedeva se un determinato complesso di norme relative al trattamento pensioni-

stico fosse o meno in contrasto con gli articoli 3 e 36, primo comma, della Carta costituzionale, in quanto quelle norme non prevedevano « criteri che garantiscano trattamenti proporzionali alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato ». Con la seconda ordinanza, rilevava che quelle stesse disposizioni disciplinavano « irrazionalmente, con eguali regole, fattispecie intrinsecamente differenziate », e disponevano « trattamenti macroscopicamente differenziati in ragione della data del collocamento a riposo », violando il « principio di ragionevolezza e di eguaglianza » proclamato dall'articolo 3 della Carta costituzionale.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni, e noi ne seguiamo il ragionamento che, pur essendo finalizzato alla categoria dei magistrati ricorrenti, per la parte contenente la motivazione ha integrale validità per tutte le categorie di pensionati del settore pubblico.

In primo luogo la Corte ricorda che l'articolo 2, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli Istituti di previdenza), conteneva una « dichiarazione d'intenti » poiché prevedeva che: « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni, avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio ».

In tal modo, in base all'indice annuale d'incremento delle retribuzioni, si sarebbe dovuto realizzare, per perequazione automatica, il collegamento delle pensioni — cioè di tutte le pensioni del settore pub-

blico e non solamente di quelle dei magistrati — alla dinamica delle retribuzioni, entro il 1978.

Ma sin dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843, che stabiliva gli aumenti delle pensioni per il 1979, si legge che questa maggiorazione era concessa « in attesa della legge di riordino del sistema pensionistico ». Cioè, il termine già fissato veniva disinvoltamente superato. Poi vennero adottati altri provvedimenti, sino alla legge 17 aprile 1985, n. 141, e, come afferma la Corte, « la sequenza delle norme in argomento dimostra che il legislatore non ha realizzato il programma prefissosi nel 1976, di collegare il trattamento di quiescenza agli incrementi del trattamento del personale in attività di servizio ».

La Corte costituzionale, su questo punto, si è richiamata ad altre sue sentenze in una delle quali precisava che « dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato », e che « l'applicazione al trattamento pensionistico dell'articolo 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo delle pensioni, richiede che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio attivo, una esistenza libera e dignitosa. Ha demandato quindi alle valutazioni del legislatore ordinario di disporre i mezzi per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalità rispetto alla qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo » (sentenza n. 124 del 1968).

Quindi la Corte ha ricordato altre due sentenze, dove afferma che la proporzionalità e l'adeguatezza delle pensioni « non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente mantenute nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta » (sentenza n. 26 del 1980 e sentenza n. 173 del 1986), per concludere in modo chiaro ed inequivoco: « dato che, secondo il richiamato costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la pensione deve intendersi come retribu-

zione differita, ne consegue l'esigenza di un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo ».

Con queste ed altre sentenze, che — per brevità — qui tralasciamo, la Corte costituzionale ha reso giustizia alla categoria dei magistrati e degli avvocati dello Stato nonché ad altre categorie determinate, sollevando ed ingigantendo le proteste di tutti gli altri lavoratori e pensionati che da anni lottano contro l'attuale sistema pensionistico per ottenere una soluzione definitiva alla spinosissima questione delle « pensioni d'annata ».

Abbiamo quindi ritenuto doveroso ripresentare questa proposta di legge, con cui si conferisce al Governo una specifica delega, in modo da pervenire, nei tempi più brevi, alla riliquidazione delle pensioni con la soppressione di tutti gli sbramenti d'annata.

Nella presente proposta di delega per elaborare una nuova disciplina in materia previdenziale, si pone particolare rilievo

sui principi cui il Governo dovrà ispirarsi nonché sui limiti cui deve attenersi.

Sulla falsariga dell'attuale sistema previdenziale, si ritiene opportuno riproporre — ma con maggiore fermezza — il principio fondamentale ed inderogabile dell'adeguamento delle pensioni alle retribuzioni secondo una percentuale invariabile; e con la certezza che tutti coloro che hanno prestato la stessa quantità di ore lavorative, con il medesimo titolo e con le medesime modalità, ricevano pari trattamento pensionistico.

Allo stesso tempo è necessario garantire una perequazione rigorosa di trattamenti pensionistici in atto, a prescindere dalla data in cui è avvenuto il pensionamento.

In ultimo, l'adeguamento delle pensioni alle retribuzioni deve realizzarsi tenendo in considerazione sia l'aumento dell'indice del costo della vita, sia la svalutazione monetaria conseguente al processo inflazionistico, in misura pari a quella prevista per le retribuzioni delle categorie di lavoratori corrispondenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per attuare, entro i successivi dodici mesi, nel rispetto dei principi ed in applicazione dei criteri contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 21 aprile 1988, la riliquidazione delle pensioni dei dipendenti del settore pubblico.

ART. 2.

1. Nella adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo dovrà altresì attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare un adeguamento delle pensioni alle retribuzioni secondo una percentuale fissa ed inderogabile e sulla base di tutti gli emolumenti percepiti dai lavoratori attivi, con particolare riguardo all'entità delle somme conseguite per arretrati a qualsiasi titolo, compresi quelli generalmente erogati in occasione dei rinnovi contrattuali;

b) garantire una perequazione rigorosa dei trattamenti pensionistici in atto a prescindere dalla data in cui è avvenuto il pensionamento;

c) tener conto dell'aumento dell'indice del costo della vita;

d) considerare la svalutazione monetaria conseguente al processo inflazionistico secondo i parametri adottati per gli aumenti retributivi a favore delle categorie dei lavoratori corrispondenti.